

CIRCOLARE N. 12
10 LUGLIO 2006

**La cd. "manovra bis":
il D.L. 4 luglio 2006 n. 223**

© Copyright 2006 Acerbi & Associati®

Il **D.L. 4 luglio 2006 n. 223**, entrato **in vigore il 4 luglio stesso**, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – cd. **“manovra bis”** – interviene su un ampio ventaglio di norme vigenti.

Oltre ad una prima parte (titolo I° e II° del decreto) in cui confluiscono istanze di liberalizzazione per il commercio e le professioni e misure per gli interventi infrastrutturali e la razionalizzazione della spesa pubblica, nel titolo III° (articoli 35 e seguenti) vengono disciplinate misure di contrasto all'elusione ed evasione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dell'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria e di semplificazione degli adempimenti tributari.

Di seguito riportiamo – per argomenti organizzati in ordine alfabetico – un sintetico “vademecum” delle principali novità di carattere fiscale introdotte dal provvedimento in oggetto.

Tra le altre raccomandiamo di prestare **particolare attenzione – anche in relazione alla loro immediata entrata in vigore** – alle disposizioni commentate ai punti **10., 13., 15., 18. e 19.** che seguono relative a:

- **accertamento da studi di settore;**
- **applicazione della ritenuta di acconto ai redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere;**
- **trattamento ai fini IVA delle locazioni immobiliari;**
- **attività di accertamento: conti correnti professionali e modalità di pagamento dei compensi del professionista;**
- **ristrutturazioni edilizie – agevolazione 41%: obbligo da parte dell'impresa esecutrice i lavori di indicare in fattura separatamente il costo della manodopera.**

Le disposizioni ulteriori in materia di reddito di impresa e di adempimenti fiscali (ad es. anticipazione – dal 2007 – dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali) saranno oggetto di successivi approfondimenti.

1. Accertamento – art. 37 commi 4 e 5

Viene rafforzata la possibilità di effettuare indagini economico-finanziarie da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate e Guardia di finanza con la previsione che gli operatori finanziari (banche, poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione e ogni altro operatore finanziario) comunichino periodicamente l'elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti. Le comunicazioni devono riguardare i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio o per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria. Sono escluse solo le operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro. Le medesime informazioni sono acquisite dall'Anagrafe tributaria, in una sezione dedicata e potranno essere utilizzate anche ai fini della riscossione mediate ruolo, in presenza di debitori morosi. L'Anagrafe tributaria potrà inviare con procedure automatizzate questionari per l'acquisizione di informazioni utili all'attività di controllo, se non risultano dalle dichiarazioni annuali o da altri flussi informativi.

2. Accertamento Iva – art. 37 commi 8 e 9

Per contrastare e prevenire comportamenti fraudolenti nel settore dell'Iva è introdotto l'obbligo di trasferire per via telematica l'elenco dei clienti verso i quali sono state emesse fatture e l'elenco dei fornitori da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'I.V.A. (le modalità tecniche saranno chiarite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate) entro sessanta giorni dal termine per l'invio della comunicazione annuale dati I.V.A. (quindi entro la fine di aprile di ciascun anno). Il termine potrà essere differito per evitare la concentrazione in un unico periodo delle attività di inoltro. Previsto un avvio in due tappe: per il 2006 i contribuenti sono obbligati a mettere nell'elenco clienti i soli titolari di partita Iva, mentre dal 2007 gli elenchi dovranno comprendere tutte le fatture emesse, sia nei confronti di titolari di partita Iva, sia nei confronti dei consumatori finali. Sono escluse le cessioni di beni e prestazioni di servizi certificate con scontrini fiscali o ricevute.

3. Ammortamento degli autoveicoli a deducibilità limitata – art. 36 commi 5 e 6

Dal periodo di imposta 2006 viene esclusa la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati sugli autoveicoli e motoveicoli a deducibilità limitata del 50 o 80% (lett. b, comma 1, dell'articolo 164 del Tuir) utilizzati dalle imprese. La disposizione allinea il regime delle auto aziendali con quelle intestate ai professionisti, che non hanno mai usufruito degli ammortamenti anticipati. Pertanto, anche le auto utilizzate dagli agenti di commercio non potranno più godere di ammortamenti anticipati.

4. Ammortamento dei terreni – art. 36 commi 7 e 8

La disposizione, che entra in vigore a partire dal periodo di imposta 2006 anche con riferimento ai fabbricati costruiti o acquistati anteriormente all'entrata in vigore del decreto, prevede che nel calcolo delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili il costo dei fabbricati deve essere depurato del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle pertinenziali. Il costo delle predette aree viene quantificato dalla norma in via forfetaria ed è pari al maggior valore tra quelle esposto in bilancio e quello corrispondente al 20% del costo complessivo, ovvero al 30% per i fabbricati industriali.

5. Ammortamento di beni immateriali – art. 37 commi 45 e 46

La disciplina dell'ammortamento del costo dei marchi viene equiparata a quella dell'avviamento (un diciottesimo del costo).

Una ulteriore norma, invece, aumenta il limite di deducibilità (la quota massima ammortizzabile passa dal 33% al 50%) delle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, dei nuovi brevetti industriali, dei processi e know how per incentivare investimenti in nuove tecnologie.

Le nuove percentuali di ammortamento, in entrambi i casi, si applicano agli ammortamenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, anche per le quote di ammortamento dei costi sostenuti in periodi di imposta precedenti. La disposizione si applica ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero nei 5 anni precedenti

6. Autovetture di lusso – art. 35 comma 11

Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, saranno dettate disposizioni per evitare che le auto di lusso a uso personale possano essere immatricolate come autocarri da lavoro (ovvero auto ad "uso ufficio" – si vedano risoluzioni 23 luglio 2002 n. 244/E e 12 novembre 2001 n. 179/E) e quindi godere dei relativi benefici fiscali.

7. Cessione di fabbricati – art. 35 commi 8 e 9

Per evitare frodi e attività speculative indebite tutti i trasferimenti immobiliari saranno sottoposti a imposta di registro e in regime di I.V.A. cd. "esente", salvo i fabbricati ceduti dai costruttori se ultimati da meno di 5 anni. L'unico atto sottoposto a IVA, quindi, sarà la prima

vendita dell'immobile a opera del costruttore, salvo che non siano trascorsi cinque anni dall'ultimazione del fabbricato. L'IVA assolta a monte dalle società immobiliari non è più detraibile.

La nuova disposizione dell'art. 10 n. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, interpretata in combinato disposto con l'art. 40 comma 1 secondo periodo del D.P.R. n. 131/1986, comporta:

- in linea generale l'esenzione da IVA delle cessioni di fabbricati o porzioni degli stessi effettuate da soggetti IVA, e quindi la soggezione delle stesse cessioni alle imposte proporzionali di registro, ipotecarie e catastali (ovvero, ricorrendo i requisiti "prima casa" ad imposta di registro del 3% ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa)
- la permanente soggezione ad IVA:
 - ✓ delle cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria da parte di soggetti IVA (i terreni non edificabili sono "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. c del D.P.R. n. 633/1972)
 - ✓ delle cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato da parte delle imprese costruttrici o delle imprese che hanno eseguito interventi di restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, purché si tratti di fabbricati ceduti entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dei lavori.

Per quanto riguarda l'applicazione delle nuove disposizioni:

- la nuova disciplina si applica alle cessioni perfezionate a partire dal giorno di entrata in vigore del decreto (quindi dal 4 luglio 2006 data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); in base alla disciplina generale dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 occorrerà quindi fare riferimento alla data dell'atto che trasferisce la proprietà dell'immobile;
- ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972, se anteriormente al trasferimento della proprietà dell'immobile sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata ai fini IVA limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quello del pagamento. In tali ipotesi, se la data della fattura o del pagamento dell'eventuale acconto è anteriore all'entrata in vigore del decreto legge in oggetto, l'operazione si intenderà soggetta ad IVA limitatamente a tale importo, e ad imposta di registro per la differenza.

Si veda il prospetto riepilogativo al successivo paragrafo 15..

8. Commercio e attività assimilate: comunicazione telematica dei corrispettivi – art. 37 commi da 33 a 37

Viene previsto l'obbligo per tutti i soggetti che operano nel settore del commercio e attività assimilate di comunicare all'Agenzia delle entrate, con cadenza settimanale o mensile, l'ammontare dei corrispettivi giornalieri conseguiti. La procedura è già applicata per la grande distribuzione e può essere estesa con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate alle imprese che operano in esercizi commerciali di oltre 250 metri quadrati (150 in Comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti).

Viene così soppresso l'obbligo di certificazione dei corrispettivi con la conseguente eliminazione della valenza fiscale dei registratori di cassa (fermo naturalmente l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente).

La decorrenza delle nuove disposizioni è dal 1 gennaio 2007.

9. Compravendite immobiliari – art. 35 commi 21, 22 e 23

Viene modificata – nelle compravendite tra persone fisiche non nell'esercizio di impresa aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa – la disciplina del cd. "prezzo-valore" ai fini delle imposte indirette (registro, ipotecarie e catastali), quale contenuta nell'art. 1 commi 497 e 498 della L. n. 266/2005.

Le imposte indirette si calcolano sul valore catastale dell'immobile, ma viene introdotto l'obbligo di dichiarare negli atti il valore reale della transazione e indicarne le modalità di pagamento. Se il valore effettivo della transazione fosse difforme da quello dichiarato tal in atto, l'imposta verrebbe ricalcolata sull'intero ammontare del prezzo (non, quindi, sul valore catastale).

Inoltre, per tutte le "cessioni di immobili", si introduce l'obbligo di indicare nell'atto notarile se c'è stato un corrispettivo per l'intermediazione di agenti immobiliari, con la segnalazione dell'ammontare della somma pagata, del canale di pagamento utilizzato e dei dati identificativi degli agenti immobiliari.

Le citate disposizioni si applicano agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legge (quindi dal 6 luglio 2006).

10. Contribuenti non congrui da studi di settore – art. 37 commi 2 e 3

Gli accertamenti sulla base degli studi di settore possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria anche per opzione, nonché di quelli esercenti arti e professioni secondo le stesse disposizioni che regolano gli accertamenti nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata.

Viene quindi soppressa la regola – per i soggetti in contabilità ordinaria, anche per opzione – secondo la quale gli stessi erano sottoponibili ad accertamento da studi di settore quando risultavano non congrui in due anni su tre consecutivi, ovvero quando, per il singolo anno, risultavano non congrui ed emergevano significative situazioni di incoerenza in base a quanto stabilito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 gennaio 2006.

Inoltre, è stata soppressa la disposizione in base alla quale l'accertamento da studi di settore risulta possibile nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria quando la contabilità risulta inattendibile in base al D.P.R. n. 570/1996.

Basta, quindi, risultare non congrui rispetto ai risultati dell'applicazione degli studi di settore per il singolo anno per essere sottoposti, previo invito al contraddittorio, ad accertamento.

Le nuove disposizioni si applicano già "con effetto dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto", quindi dal periodo di imposta 2005.

La possibilità di adeguamento agli studi di settore è conseguentemente prorogata al termine di presentazione di UNICO 2006, cioè al 31 ottobre 2006.

11. Dogane – art. 35 comma 35

L'Agenzia delle dogane può procedere all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo, e ogni altro elemento destinato a formare il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o Iva e in transito. L'Agenzia applica le sanzioni amministrative previste (da euro 5.000 ad euro 10.000, oltre alla sospensione o revoca di autorizzazioni o facoltà concesse agli operatori) qualora gli interpellati non ottemperino alla richiesta di informazioni da parte della stessa Agenzia.

12. Ici – art. 37 commi 53, 54 e 55

A decorrere dall'anno 2007 viene soppresso l'obbligo della dichiarazione o comunicazione ai fini ICI. Il contribuente sarà obbligato a dichiarare solo le situazioni che danno diritto da una riduzione dell'imposta.

Viene però introdotto l'obbligo per l'Agenzia del territorio di trasmettere in tempo reale i dati delle variazioni oggettive e soggettive ai Comuni.

I contribuenti potranno liquidare l'ICI in Unico o 730 (un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà modalità e termini per la progressiva attuazione delle disposizioni).

13. I.R.PE.F. – Redditi diversi – art. 36 comma 24

La modifica proposta mira a rendere applicabile la ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973, anche ai compensi che costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera l) del D.P.R. n. 917/1986, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

La previsione uniforma le modalità di tassazione dei redditi in questione a quelle previste per altri tipi di redditi allorché i compensi sono erogati da un soggetto che riveste la qualifica di sostituto d'imposta. L'applicazione della ritenuta – nella misura attualmente del 20% - consente l'anticipo della tassazione al momento dell'erogazione dei compensi stessi rispetto al sistema attuale che ne prevede la tassazione in sede di dichiarazione dei redditi.

14. Iva, apertura delle partite – art. 37 commi 18, 19 e 20

Dal 1 settembre 2006, prima di rilasciare la partita IVA, l'amministrazione finanziaria dovrà effettuare controlli preventivi finalizzati sostanzialmente ad accertare la reale operatività del soggetto passivo, limitando così i rischi di frodi nel settore dell'IVA.

Solo in caso di comprovata urgenza si potrà ottenere un numero di partita Iva provvisorio.

15. Locazioni immobiliari- art. 35 commi 8, 9 e 10

Il D.L. 223/2006 – cd. "manovra bis" – apporta una profonda innovazione al trattamento fiscale delle locazioni poste in essere da soggetti IVA.

Praticamente le operazioni di locazione immobiliare vengono quasi per intero collocate nell'area dell'esenzione da IVA, così come i contratti di leasing immobiliare.

La situazione anteriore al decreto

Ai sensi dell'art. 10 n. 8 del D.P.R. n. 633/1972 erano esenti le locazioni non finanziarie di:

- terreni e aziende agricole
- aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria
- fabbricati esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni
- fabbricati destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita.

In altri termini non erano esenti, e quindi erano soggette ad IVA ordinaria:

- le locazioni finanziarie
- le locazioni di fabbricati strumentali (non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, di categoria catastale B, C, D, E e A10)
- le locazioni di abitazioni effettuate dalle imprese edili.

La situazione attuale come modificata dal D.L. n. 223/2006

Il decreto in oggetto sostituisce il n. 8 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 con la conseguenza che la locazione di tutti i fabbricati è esente da IVA, per cui:

- tutte le locazioni prima esenti sono tali anche se si tratta di locazioni finanziarie
- diventano esenti da IVA le locazioni, anche finanziarie, di fabbricati strumentali
- diventano esenti da IVA le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la rivendita.

Alternatività IVA-imposta di registro nelle locazioni

Il principio di alternatività IVA-registro è sancito dal Testo unico dell'imposta di registro (il D.P.R. n. 131/1986) negli articoli 5 comma 2 (in materia di obbligo di registrazione in caso

d'uso o a termine fisso) e 40 (in tema di applicazione dell'imposta in misura fissa o proporzionale).

In particolare, l'art. 40 dispone che:

- per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi ordinariamente soggetti ad IVA, l'imposta di registro si applica in misura fissa;
- per le operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 numero 8 del D.P.R. n. 633/1972 (si tratta delle locazioni immobiliari), l'imposta di registro si applica in misura proporzionale, a meno che si tratti di contratti di locazione finanziaria;
- per le locazioni finanziarie dunque, la fattura è esente da IVA ma l'imposta di registro è fissa.

La detrazione IVA

Il comma 8 dell'art. 35 in commento, modifica la norma contenuta nella lett. i) dell'art. 19-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972.

Con la modifica viene esclusa la detrazione dell'IVA sugli acquisti per le imprese che hanno per oggetto l'attività di rivendita dei fabbricati (tali imprese cederanno comunque i fabbricati acquistati in regime di esenzione da IVA, quindi senza possibilità di recuperare l'IVA assolta sugli acquisti).

L'art. 19-bis 1 conferma l'indetraibilità oggettiva per i soli fabbricati a destinazione abitativa per cui per i fabbricati strumentali permane la possibilità di detrazione (salva l'applicazione del pro-rata di detrazione).

La rettifica della detrazione

La disciplina IVA prevede che se il cambio di regime fiscale di una operazione attiva comporta una detrazione in misura diversa da quella operata, la rettifica viene eseguita solo per i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati. Per i beni ammortizzabili l'operazione viene invece effettuata se non sono trascorsi nove anni (per gli immobili) da quello dell'entrata in funzione

Il comma 9 dell'art. 35 in commento, introduce una norma transitoria che ha per oggetto appunto la rettifica della detrazione. La disposizione prevede che in relazione al mutato regime fiscale l'imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis 2 del D.P.R. n. 633/1972 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento dell'acconto.

Riepilogando:

Locazione		
tipo di impresa	tipologia di fabbricato	regime IVA
tutte	tutti	Esente

Cessione			
tipo di impresa	tipologia di fabbricato	nei 5 anni dall'ultimazione	oltre i 5 anni
impresa di costruzioni	tutte	IVA 4%, 10%, 20%	Esente
impresa che ha effettuato interventi di recupero	tutte	IVA 4%, 10%, 20%	Esente
tutte le altre	qualunque	--	Esente

Detrazione		
tipo di impresa	tipologia di fabbricato	rettifica della

	unità abitative da A/1 a A/9 e A/11	unità non abitative cat. A/10, B, C, D, E	detrazione in sede di prima applicazione del nuovo regime
impresa di costruzione	ammessa	ammessa	--
tutte le altre	non ammessa	ammessa con pro-rata	Soggetta

16. Perdite di lavoro autonomo e di imprese minori – art. 36 commi 27 e 28

La riformulazione dell'articolo 8 del D.P.R. n. 917/1986 prevede che le perdite di autonomi e imprese minori siano portate in deduzione dai relativi redditi conseguiti nello stesso periodo d'imposta e che le eventuali eccedenze siano scomutate dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto (le citate perdite quindi non sono più utilizzabili per abbattere il reddito complessivo).

Le perdite derivanti da redditi d'impresa e di lavoro autonomo prodotti in forma associata, attraverso le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, nome collettivo, accomandita semplice, società semplici nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, sono imputate ai singoli soci i quali potranno dedurle nell'esercizio in cui sono realizzate e, per la parte eccedente, negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, dai redditi appartenenti alla stessa categoria di reddito al quale partecipano.

Le modifiche si applicano alle perdite dei lavoratori autonomi ed imprenditori in contabilità semplificata realizzate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Ne consegue che non potranno più essere compensate con il reddito complessivo le perdite conseguite nel 2006 le quali potranno unicamente abbattere altri redditi di lavoro autonomo o di impresa minore conseguiti nell'anno, nonché negli anni successivi ma non oltre il quinto.

17. Perdite illimitatamente riportabili – art. 36 commi 12 e 13

A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (il 2006, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), viene specificato che l'insorgenza nei primi tre esercizi di imposta di perdite illimitatamente riportabili può avere luogo esclusivamente dalla data di costituzione della società stessa, con esclusione quindi di eventuali operazioni straordinarie e a condizione che si riferiscano a una "nuova" attività produttiva, con esclusione quindi di altre modifiche che non incidano sulla effettiva attività svolta. In difetto di queste condizioni, le perdite formatesi in periodi d'imposta anteriori a quello di entrata in vigore del decreto e in base alla previgente normativa illimitatamente riportabili, sono riportabili non oltre l'ottavo periodo d'imposta successivo a quello della loro formazione.

18. Professionisti – art. 35 comma 12

Il decreto in oggetto ha introdotto nuove disposizioni relativamente ai conti correnti professionali ed alle modalità di pagamento dei compensi al professionista.

Viene introdotto l'**obbligo** – per le persone fisiche che esercitano arti e professioni e per le società o associazioni tra professionisti – **di tenere conti correnti bancari o postali** per la gestione dell'attività professionale su cui **obbligatoriamente** far confluire i pagamenti dei clienti (sia a titolo di compenso che a titolo di anticipazione, rimborso spese, IVA, cc.) e prelevare le somme per le spese professionali.

Per quanto riguarda nello specifico i **"compensi in denaro"**, **possono essere incassati solo tramite assegno non trasferibile, bonifico, Pos, carte di credito, bollettino postale tracciabile.**

Rimane in ogni caso possibile il pagamento in contanti dei compensi di importo inferiore a **100 euro**.

Dai citati conti correnti bancari o postali sono altresì "effettuati i prelievi per il pagamento delle spese".

Le nuove disposizioni sono entrate **in vigore il 4 luglio scorso**.

19. Ristrutturazioni edilizie – art. 35 commi 19 e 20

Nel regime agevolativo per le ristrutturazioni edilizia (detrazione del 41%) l'applicazione della norma è subordinata alla condizione che, per le spese sostenute a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l'intervento venga esposto separatamente il costo della manodopera.

20. Società non operative – art. 35 commi 15 e 16

Il decreto in oggetto stabilisce criteri più stringenti per stabilire se una società possa rientrare nel novero delle società non operative: aumentano infatti le percentuali utilizzate per stabilire l'entità del reddito minimo che deve essere obbligatoriamente dichiarato. Inoltre, l'Iva a credito non è ammessa a rimborso né può essere utilizzata in compensazione o ancora costituire oggetto di cessione; lo stesso credito di imposta, in assenza di operazioni attive rilevanti per 3 periodi di imposta consecutivi, non potrà più essere riportato in avanti. Queste norme antielusive potranno essere disapplicate dal Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate qualora il contribuente metta in evidenza gli eventi straordinari che gli hanno impedito il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dalla norma.